

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI,
CONTRIBUTI, BENEFICI ECONOMICI E DEL PATROCINIO AD ASSOCIAZIONI E/O
SOGGETTI PUBBLICI**

INDICE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Soggetti beneficiari
- Art. 3 Tipologia degli interventi
- Art. 4 Settori di intervento
- Art. 5 Altri interventi di carattere straordinario
- Art. 6 Contributi ordinari e straordinari
- Art. 7 Organo competente

CAPO II EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI E DEI BENEFICI ECONOMICI

- Art. 8 Procedura di richiesta contributi per attività ordinaria
- Art. 9 Procedura di concessione dei contributi ordinari – Assegnazione -
- Art. 10 Procedura di richiesta di contributi straordinari
- Art. 11 Procedura di richiesta di contributi straordinari – Assegnazione -
- Art. 12 Rendicontazione
- Art. 13 Patrocinio Comunale
- Art. 14 Domanda di patrocinio
- Art. 15 Patrocinio oneroso
- Art. 16 Collaborazione e incarichi con soggetti esterni
- Art. 17 Concessione temporanea di beni mobili e immobili, spazi, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale
- Art. 18 Esclusione

CAPO III DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 19 Rapporto tra beneficiari e terzi
- Art. 20 Obblighi dei beneficiari
- Art. 21 Sanzioni
- Art. 22 Norme di rinvio
- Art. 23 Abrogazione di norme
- Art. 24 Pubblicità
- Art. 25 “Operazione trasparenza, valutazione e merito”
- Art. 26 Entrata in vigore

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 □ **Oggetto del regolamento**

Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e dell'articolo 13 della legge regionale 30 aprile 1991, n.10 e successive modificazioni, definisce i criteri e le modalità per l'erogazione di sovvenzioni e contributi a enti ed associazioni pubbliche e private, raccogliendo e disciplinando in un unico testo normativo norme e prescrizioni riguardanti anche la concessione temporanea di beni mobili e immobili, spazi, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale.

Il Comune di Lampedusa e Linosa, in attuazione dei principi generali fissati dallo Statuto e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, favorisce, valorizza e sostiene le forme associative mediante erogazioni di agevolazioni, contributi finalizzati e/o concessioni in uso di locali, impianti, terreni e, in genere, di beni di proprietà comunale, nel rispetto dei principi di imparzialità e di trasparenza all'azione amministrativa, mediante il miglior impiego delle risorse destinate al conseguimento di utilità sociali per la comunità amministrata e per promuoverne lo sviluppo.

Art. 2 **Soggetti beneficiari**

Possono accedere a contributi e ad altre forme di sostegno economico-finanziario previsti dal presente regolamento i soggetti che hanno un legame con il territorio del Comune di Lampedusa e Linosa o che, comunque, svolgono un'attività di particolare interesse per la collettività o per la promozione dell'immagine e /o del territorio comunale che agiscono quali:

- . a) Enti pubblici
- . b) Associazioni, Fondazioni e altre istituzioni di carattere privato, dotate personalità giuridica;
- . c) Associazioni non riconosciute e comitati;
- . d) Soggetti o enti privati, soltanto per la realizzazione di manifestazioni e di iniziative pubbliche che abbiano ottenuto il patrocinio dal Comune di Lampedusa e Linosa.

I soggetti di cui ai punti a), b), c) e d) non devono perseguire fini di lucro.

Art. 3 **Tipologia degli interventi**

Gli interventi del Comune in favore dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire mediante:

- a) assegnazione di contributi finanziari;
- b) concessione temporanea dell'uso agevolato di beni mobili e immobili, spazi, strutture, impianti e attrezzature comunali;
- c) prestazione di un servizio o di una attività comunale economicamente valutabile;

d) altre forme di intervento comunque dirette ad arrecare un vantaggio economico.

Non costituiscono contributi la concessione di benefici di scarso valore economico legati a funzioni di rappresentanza quali coppe, trofei, medaglie. Alle società ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico possono essere concesse, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio e all'immagine della comunità, agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprietà comunale con **esclusione**, in ogni caso, di contributi, sovvenzioni e finanziamenti sotto qualsiasi denominazione, a carico del bilancio comunale.

Art. 4 Settori di intervento

Il Comune di Lampedusa e Linosa, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, può intervenire con la concessione di contributi o l'attribuzione di altri benefici economici a favore dei soggetti che operano nei seguenti settori:

- a) sociale
- b) culturale e dei beni artistici e storici;
- c) istruzione
- d) sportivo e ricreativo;
- e) turistico;
- f) ambientale;
- g) dello sviluppo economico e del lavoro;
- h) della cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale;
- i) musicale e artistiche.

Art. 5 Altri interventi di carattere straordinario

La definizione delle finalità, dei settori di intervento e di attività di cui ai precedenti articoli non preclude al Comune la possibilità di ulteriori interventi di carattere straordinario, quando gli stessi sono motivati da fatti ed esigenze di particolare interesse per la comunità o che costituiscono, da parte della stessa, testimonianza di solidarietà verso popolazioni colpite da eventi e calamità.

Art. 6 Contributi ordinari e straordinari

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, per contributi **ordinari** si intendono quelli concessi a sostegno dell'attività esercitata in modo ordinario e costante, in via continuativa, dal soggetto beneficiario, sulla base della programmazione da questi presentata, e sono attribuiti secondo le modalità stabilite nei successivi articoli 8 e 9.

Per contributi **straordinari** si intendono quelli concessi a sostegno di particolari iniziative, di carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale, giudicate dall'Amministrazione Comunale particolarmente degne di rilievo, e sono attribuiti secondo le modalità stabilite nei successivi articoli 10 e 11.

Art. 7 Organo competente

La concessione degli interventi previsti dal presente regolamento è demandata alla Giunta Municipale nei limiti degli interventi di spesa previsti in bilancio.

CAPO IIEROGAZIONE DEI CONTRIBUTI E DEI BENEFICI ECONOMICI

Art. 8 Procedura di richiesta contributi per attività ordinaria

I soggetti interessati a richiedere contributi o altri benefici economici per il sostentamento e lo svolgimento della loro attività ordinaria e/o dei loro progetti, devono presentare apposita domanda entro il 31 marzo di ogni anno.

La domanda di contributo deve essere presentata al protocollo del Comune, sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo delegato e deve contenere:

- a) denominazione dell'ente, istituzione, fondazione o associazione, nonché le generalità del legale rappresentante e relativo codice fiscale o partita IVA;
- b) motivazioni delle ragioni che sono a fondamento della richiesta con allegata relazione dell'attività o del progetto che si intende svolgere;
- c) quadro economico-finanziario relativo all'attività o progetto oggetto della richiesta di contributo;
- d) dichiarazione di eventuali contributi ottenuti dall'Amministrazione Comunale, nel corso dell'anno, per singole iniziative;
- e) indicazione delle eventuali altre analoghe richieste di contributo presentate ad altri enti pubblici e /o sponsors privati (e loro eventuale esito);
- f) dichiarazione di non costituire articolazione di partiti o movimenti politici (articolo 7 legge 2 maggio 1974, n. 195 e articolo 4 legge 18 novembre 1981, N. 659);
- g) Impegno ad accettare le norme contenute nel presente regolamento;
- h) bilancio consuntivo dell'anno precedente (non richiesto in caso di istituzioni e enti pubblici, di soggetti di rilevanza nazionale ed internazionale e di associazioni residenti all'estero);
- i) copia dello statuto o dell'atto costitutivo ove ricorra il caso e se non già depositato presso il Comune
- j) estremi delle coordinate bancarie (codice IBAN);
- k) dichiarazione resa ai sensi della normativa vigente, in tema di rispetto di tracciabilità dei flussi finanziari;

Art. 9 Procedura di concessione dei contributi ordinari – Assegnazione

L'istruttoria delle domande di contributo di cui al precedente articolo deve essere effettuata dal servizio competente, intendendosi per tale quello a cui è attribuita la materia relativa all'attività o iniziativa da finanziare.

Il servizio, entro il 30 aprile, trasmette l'elenco delle domande e le relative istruttorie alla Giunta Comunale, la quale dispone in merito con formale atto deliberativo.

Il provvedimento deliberativo relativo alla concessione dei contributi e benefici economici dovrà indicare tutti i soggetti che hanno inoltrato richiesta motivando l'esito della stessa. Alla delibera di concessione verrà data pubblicità nei termini di legge e ne sarà data notizia mediante pubblicazione nell'albo pretorio on line dell'Ente.

Art. 10 Procedura di richiesta di contributi straordinari

I soggetti interessati a richiedere contributi o altri benefici economici per il sostentamento e lo svolgimento di particolari iniziative, manifestazioni e/o progetti di carattere straordinario e non ricorrente devono presentare apposita domanda 30 giorni prima della data prevista per l'evento. Sono ammissibili domande presentate oltre i termini sopraindicati e, comunque, 20 giorni prima della data prevista per l'evento medesimo, soltanto in casi specificatamente motivati.

La domanda di contributo deve essere presentata al protocollo del Comune, sottoscritta dal legale rappresentante e deve contenere:

- a) denominazione dell'ente, istituzione, fondazione o associazione nonché le generalità del legale rappresentante e relativo codice fiscale o partita iva;
- b) motivazione delle ragioni che sono a fondamento della richiesta con allegata relazione relativa all'evento da realizzare, corredata da un sommario riepilogo delle spese da sostenere per la buona riuscita dell'evento medesimo;
- c) impegno a rendicontare e/o relazionare sull'attività svolta, come previsto dal successivo articolo 12
- d) quadro economico-finanziario relativo all'attività o progetto oggetto della richiesta di contributo, con l'indicazione tra queste ultime del contributo richiesto al Comune e di eventuali altri contributi richiesti a soggetti pubblici e/o privati;
- e) dichiarazione che la manifestazione e/o iniziativa per la quale viene richiesto il contributo straordinario non deve fare parte del programma di attività presentato a corredo di istanza di contributo ordinario
- f) dichiarazione di non costituire articolazione di partiti o movimenti politici (articolo 7 legge 2 maggio 1974, n. 195 e articolo 4 legge 18 novembre 1981, N. 659);
- g) Impegno ad accettare le norme contenute nel presente regolamento;
- h) bilancio consuntivo dell'anno precedente (non richiesto in caso di istituzioni e enti pubblici, di soggetti di rilevanza nazionale ed internazionale e di associazioni residenti all'estero)
- i) copia dello statuto o dell'atto costitutivo ove ricorra il caso e se non già depositato presso il Comune.
- j) estremi delle coordinate bancarie (codice IBAN);
- k) dichiarazione resa ai sensi della normativa vigente, in tema di rispetto di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 11 Procedura di concessione dei contributi straordinari – assegnazione

L'istruttoria delle domande di contributo si cui al precedente articolo deve essere effettuata dal servizio competente, intendendosi per tale quello cui è stata attribuita la materia relativa all'attività o all'iniziativa da finanziare.

Il servizio provvede a trasmettere le domande e la relativa istruttoria alla Giunta comunale, la quale dispone in merito con formale atto deliberativo.

Alla delibera di concessione verrà data pubblicità nei termini di legge e ne sarà data notizia al richiedente.

Art. 12 Rendicontazione

Al fine della liquidazione del contributo concesso, il soggetto beneficiario deve presentare entro 30 giorni dallo svolgimento dell'iniziativa o manifestazione, la seguente documentazione sottoscritta dal presidente o dal legale rappresentante dello stesso o da un suo delegato e nel caso di richiesta presentata da un gruppo o da un comitato senza personalità giuridica, la stessa dovrà essere firmata da un rappresentante formalmente designato dallo stesso gruppo o comitato:

- a) Richiesta di liquidazione con indicazione del Codice IBAN del conto corrente bancario o postale e relativa intestazione
- b) Relazione dettagliata sull'avvenuto svolgimento dell'iniziativa con particolare riferimento ai contenuti, alle validità ed ai risultati ottenuti dall'iniziativa ammessa a contributo;
- c) Bilancio consuntivo della manifestazione, distinto in entrate ed uscite, approvato, se previsto, dai competenti organi statuari, nel quale fra le entrate dovrà risultare l'intervento finanziario concesso dal Comune ed eventuali interventi di altri Enti
- d) Elenco di tutte le fatture, controfirmato dal legale rappresentante, corredato dalle medesime aventi un importo totale pari al complesso delle spese sostenute, quietanzate con timbro e firma della ditta emittente e che dovranno contenere esplicito riferimento alla manifestazione per la quale è stato richiesto il contributo;
- e) Fatture in originale, quietanzate con timbro e firma della ditta emittente e contenenti esplicito riferimento alla manifestazione, di importo totale pari almeno al contributo concesso;
- f) Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n.445, con la quale si attesti- che la documentazione giustificativa fino alla concorrenza del contributo concesso dal Comune non è stata e non sarà utilizzata per le medesime finalità, presso altri enti- che il costo complessivo della manifestazione è stata di € _____;
- g) Nel caso in cui i costi sostenuti siano inferiori rispetto a quelli evidenziati nel piano finanziario preventivo, il finanziamento concesso dal Comune sarà ridotto proporzionalmente;
- h))Nel caso in cui il costo dell'iniziativa risulti inferiore al 50% del costo preventivo, l'Amministrazione Comunale avrà facoltà di non procedere all'erogazione del finanziamento.

I contributi erogati nel settore della cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale, per la loro

tipologia e particolarità, sono espressamente esclusi dall'obbligo della documentazione e della presentazione della relazione nei casi di progetti realizzati da soggetti di rilevanza nazionale ed internazionale oppure di adesione a progetti cofinanziati promossi da altre istituzioni o enti pubblici.

La mancata presentazione del rendiconto, come pure la mancata eventuale restituzione di somme previste dal presente articolo, comportano l'esclusione del soggetto interessato da qualsiasi beneficio economico per il futuro.

Qualora il comune risulti creditore, a qualunque titolo, nei confronti dei beneficiari, la liquidazione del contributo è sospesa fino all'assolvimento dell'obbligazione.

Art. 13 Patrocinio Comunale

Il patrocinio è un riconoscimento attraverso cui il Comune esprime la propria simbolica adesione ad iniziativa o attività ritenuta meritevole di apprezzamento per le sue finalità culturali, scientifiche, educative, sportive, sociali, economiche o celebrative e ne informa la cittadinanza.

Il patrocinio dell'Amministrazione Comunale è concesso dal Sindaco, tramite propria determina, per le iniziative e manifestazioni organizzate anche al di fuori del territorio comunale, che assumano un particolare rilievo istituzionale o rivestano contenuti e significati di interesse per la comunità locale nei settori di attività di cui al presente regolamento.

Sono ammesse al patrocinio le manifestazioni organizzate da enti, istituzioni, fondazioni ed associazioni di carattere locale, nazionale o internazionale che non abbiano fini di lucro.

Il patrocinio è subordinato all'acquisizione di autorizzazioni, licenze e/o concessioni previste ai sensi di legge.

E' fatto assoluto divieto di utilizzare senza la formale autorizzazione del Sindaco il nome ed il simbolo del Comune.

Art. 14 Domanda di patrocinio

La domanda per la concessione del patrocinio deve pervenire all'Amministrazione Comunale con un preavviso di almeno **30 giorni** dallo svolgimento delle iniziative e contenere le seguenti indicazioni: □- estremi identificativi e fiscali dell'ente, istituzione, associazione o comitato; generalità, residenza, numero di codice fiscale e recapito telefonico e sottoscrizione del presidente o del legale rappresentante dell'ente o della associazione o del responsabile della manifestazione o suo delegato. □-relazione motivata contenente tutte le notizie e gli elementi utili a consentire una completa valutazione della richiesta. Nel caso di **patrocinio gratuito** la domanda deve pervenire all'Amministrazione Comunale con un preavviso di almeno **15 giorni** dallo svolgimento delle iniziative.

Art. 15 Patrocinio oneroso

Per le manifestazioni di cui all'art. 10 del presente regolamento, per attività comunque che coinvolgono diversi soggetti su ambiti territoriali sovracomunali, il Sindaco può concedere il patrocinio oneroso non oltre il 20% del costo dell'iniziativa e comunque con una somma massima di 1.000,00 euro.

In questo caso, oltre a quanto previsto all'art.10, nella relazione dovrà essere specificato il costo

dell'iniziativa e la somma richiesta, ed a rendiconto dovrà essere presentata la seguente documentazione:

- dichiarazione resa ai sensi di legge, del costo complessivo dell'iniziativa;
- documentazione giustificativa delle spese in originale, fino alla concorrenza della somma assegnata
- materiale pubblicitario sul quale risulta il logo del Comune.

Art 16 Collaborazione e incarichi con soggetti esterni

Esulano dal campo di applicazione del presente regolamento e saranno di volta in volta disciplinati con apposito atto adottato dall'organo competente, i rapporti di collaborazione fra Amministrazione Comunale e soggetto esterni finalizzati alla co-organizzazione di iniziative promosse comunemente.

Sono altresì escluse dall'applicazione del presente regolamento le iniziative affidate dall'Amministrazione Comunale a soggetti esterni mediante appositi incarichi.

Art. 17 Concessione temporanea di beni mobili e immobili, spazi, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale

Ai sensi degli articoli 1 e 3 del presente regolamento, il Comune può concorrere alla realizzazione di iniziative ed attività anche con la concessione gratuita o agevolata dell'uso temporaneo di beni mobili e immobili, spazi, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale.

Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei beni concessi per l'esercizio dell'attività e per l'organizzazione delle manifestazioni.

Nell'atto di concessione, redatto a cura del Responsabile del Servizio, previo assenso dell'Assessore di riferimento, sono indicate le date di inizio e termine dell'uso dei beni, nonché tutte le altre condizioni che regolano i rapporti fra le parti, ivi compreso l'eventuale deposito di una cauzione finalizzata a garantire l'Amministrazione contro eventuali danni al patrimonio comunale.

Resta esclusa dalla disciplina del presente regolamento la gestione di spazi destinati a riunioni, seminari, convegni, ecc.

Art. 18 Esclusioni

Oltre quelli espressamente esclusi dal presente regolamento non rientrano nella presente disciplina gli eventuali contributi economici che l'Amministrazione Comunale assegni ad enti che operano nel territorio cittadino a copertura parziale delle spese di gestione delle attività sociali, per le quali il Comune esercita i compiti di vigilanza previsti dalla normativa regionale.

Le norme di cui al presente regolamento non si applicano per il pagamento ai beneficiari di contributi disposti da altri enti tramite trasferimenti al Comune.

Le norme del presente regolamento non si applicano altresì per i contributi che l'Amministrazione Comunale eroga agli enti, associazioni e società nella propria qualità di socio, a copertura parziale delle spese di gestione dell'attività. In tal caso le modalità di erogazione dei contributi sono definite dai

rispettivi statuti sociali.

CAPO III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 Rapporto tra beneficiari e terzi

Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, alcuna responsabilità in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni o iniziative alle quali abbia concesso il patrocinio o erogato contributi.

Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune.

Art. 20 Obblighi dei beneficiari

La concessione del contributo è vincolata all'impegno del beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per i fini per i quali è stato concesso.

Gli organizzatori ed i promotori delle manifestazioni e delle iniziative per le quali è stato concesso un contributo o il patrocinio dell'Amministrazione Comunale sono autorizzati ad utilizzare formalmente il logo del Comune e sono obbligati a farne menzione negli atti con i quali viene pubblicizzata l'iniziativa o la manifestazione.

Art. 21 Sanzioni

L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente regolamento può comportare, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative previste ai sensi di legge, la revoca o la riduzione del contributo concesso e/o l'eventuale inammissibilità ad ulteriori richieste di patrocinio per un periodo non inferiore a un anno.

Il Comune in qualsiasi momento può procedere al controllo di tutta la documentazione relativa all'iniziativa di cui al contributo concesso e potrà procedere alla revoca della concessione nel caso in cui risultassero delle irregolarità.

Art. 22 Norme di rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento valgono le disposizioni delle leggi vigenti, dello Statuto e dei regolamenti comunali.

Non potranno essere beneficiari di contributi, sussidi, sovvenzioni, di cui al presente regolamento, i soggetti che a qualsiasi titolo risultano debitori nei confronti del Comune di Lampedusa e Linosa.

Art 23 Abrogazione di norme

Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari emanate dall'Amministrazione Comunale in contrasto con quanto disciplinato dal presente regolamento.

Art. 24 Pubblicità

Il presente Regolamento verrà pubblicizzato mediante affissione all'Albo Pretorio e sul sito internet e sarà promossa la più ampia conoscenza mettendo a disposizione copia dello stesso a favore del pubblico, presso l'ufficio di segreteria.

Art. 25“Operazione trasparenza, valutazione e merito”

Le sovvenzioni e i contributi di cui al presente regolamento sono pubblicati on line nel sito internet dell'Ente nell'apposita sezione “operazione trasparenza valutazione e merito”, ai sensi dell'art. 18 del D. L. n. 83 del 22 giugno 2012, convertito in legge n. 134 del 07 agosto 2012.

Art. 26 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione degli organi competenti e la pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune e sostituisce ogni altra regolamentazione della materia che sia in contrasto o incompatibile con lo stesso.